



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 386 DEL 6 aprile 2016

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal consorzio stabile EBG – *Appalto per la realizzazione di “Nuovi sky lounge tribuna arancio” dello Stadio G. Meazza di Milano* - Importo a base di gara: euro 1.661.655,33 - S.A.: F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A.

PREC 178/15/L

Consorzi stabili – divieto di partecipazione contestuale dei consorzi e delle consorziate

È legittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti di un consorzio e delle sue consorziate che abbiano partecipato alla medesima gara, qualora il consorzio non abbia indicato alcuna impresa consorziata esecutrice, dal momento che tale circostanza determina che il consorzio partecipa per tutte le consorziate e che quindi il divieto di partecipazione plurima di cui all'articolo 36, comma 5, si applica a tutte le imprese consorziate.

Articolo 36, d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 45980 del 17 aprile 2015 presentata dal Consorzio Stabile EBG relativamente alla procedura di gara in epigrafe;

VISTA, in particolare, la doglianza sollevata dall'istante in ordine alla presunta illegittimità del provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti e della ditta Edilgamma S.r.l. e Costruzioni Perregrini S.r.l., in qualità di consorziate del Consorzio Stabile, che ha partecipato alla gara in proprio, senza indicare le consorziate per cui concorre;

VISTA, nello specifico, la documentazione prodotta ed in particolare del verbale di gara dal quale si evince l'esclusione, tra le altre, delle seguenti ditte: “*Consorzio Stabile EBG, ATI Milani Giovanni & C.. - Costruzioni Perregrini S.r.l., Edilgamma S.r.l. in avalimento con Consorzio Stabile La Marca, in quanto, considerato che Costruzioni Perregrini S.r.l. e Edilgamma S.r.l. sono società consorziate del Consorzio Stabile EBG e che quest'ultimo ha partecipato in proprio, è preclusa la loro – del consorzio e del consorziato – partecipazione contestuale alla gara*”;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 4 agosto 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006*;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che l'articolo 36 del d.lgs. n. 163/2006, al comma 5, stabilisce che *“I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile”*;

CONSIDERATO che la disposizione in questione mira a tutelare la concorrenza e a preservare la regolarità e l'efficacia del confronto competitivo imponendo il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; ne consegue che nel momento in cui un consorzio stabile partecipa ad una gara per conto di alcune sue consorziate, le altre consorziate, non indicate come esecutrici ed estranee quindi alla partecipazione possono partecipare autonomamente alla medesima gara;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il Consorzio EBG non ha indicato alcuna impresa esecutrice per l'esecuzione dei lavori e che tale circostanza comporta che il consorzio partecipa indistintamente per tutte le consorziate alle quali è dunque preclusa la partecipazione alla medesima gara sia in forma autonoma che in forma plurima (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza n. 2439 del 14 ottobre 2014);

RILEVATO, dunque, che nel caso di specie il provvedimento di esclusione oggetto di contestazione è motivato proprio dalla circostanza che alla medesima gara hanno partecipato sia il consorzio che le consorziate e che lo stesso appare conforme al contenuto dispositivo di cui all'articolo 36, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 ed alla *ratio* ad esso sottesa;

RITENUTO, pertanto, infondata la contestazione sollevata dall'odierno istante;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione adottato dall'Amministrazione è conforme al contenuto dispositivo dell'articolo 36.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2016

Il segretario Maria Esposito